



COMUNE DI FORLÌ

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 16 Giugno 2026

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 16 Giugno 2026 alle ore 15:00 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.
1	ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA	X		18	MARABINI GIULIO	X	
2	BARTOLINI DAMIANO	X		19	MASSA ELISA	X	
3	BENTIVOGLI ALBERTO JUNIOR	X		20	MEZZACAPO DANIELE		X
4	BRUNELLI EROS	X		21	MORGAGNI FEDERICO	X	
5	BUCCI GIOVANNI	X		22	PALA VINICIO	X	
6	CATALANO MARCO		X	23	PIERI ENRICO	X	
7	CATTANI FLAVIA	X		24	POGGI LORETTA		X
8	CEREDI LORIS	X		25	POMPIGNOLI MASSIMILIANO	X	
9	COLANGELO ELENA		X	26	RAGNI FABRIZIO	X	
10	CRISPINO LUCIA		X	27	RINALDINI GRAZIANO	X	
11	D'AIELLO ALFONSO CRISTIAN	X		28	SARAGONI DANIELA		X
12	FAGNOLI GABRIELLA	X		29	SCIRRI DIANA	X	
13	FARNETI PAOLO	X		30	TASSINARI CRISTINA		X
14	GALLOZZI LEONARDO	X		31	VALLI MICHELE		X
15	GASPERINI ALESSANDRO	X		32	VERSARI GIULIA	X	
16	GENTILI ALBERTO		X	33	ZATTINI GIAN LUCA	X	
17	LEUCCI MATTEO	X					

TOTALE PRESENTI: 24

TOTALE ASSENTI: 9

Partecipa il Segretario Generale LUCA UGUCCIONI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri BUCCI GIOVANNI, PALA VINICIO, PIERI ENRICO.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri PETETTA GIUSEPPE, BONGIORNO VINCENZO, BASSI EMANUELA, BARTOLINI LUCA, SANSAVINI ANGELICA, BRAVI KEVIN, CICOGNANI VITTORIO, CASARA PAOLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente LORIS CEREDI pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 30

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE (ROTTAMAZIONE QUINQUIES) - L. 88/2026

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Loris Ceredi, introduce la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale concernente l'oggetto.

Successivamente il Presidente passa la parola all'Ass. Cicognani che illustra l'argomento.

Il Presidente apre poi la discussione, come si evince da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 30/12/2025 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e verifica stato di attuazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027- Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 30/12/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione per gli Esercizi 2026-2028";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16/01/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 - Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30/01/2026, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026 - 2028 - Approvazione";

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione – di seguito AdER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- con deliberazione consiliare n. 127 del 20/12/2019 il Comune di Forlì ha deliberato di affidare ad Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) le attività di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali e pertanto dal 2020 il Comune ha nuovamente affidato all'agente nazionale i propri crediti non riscossi. In precedenza il Comune si era avvalso dell'agente nazionale nel periodo 2000-2006;

- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati agli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, AdER rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa AdER pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, AdER comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;
- l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026 e gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

CONSIDERATO INOLTRE CHE l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

ESAMINATE le risultanze amministrative agli atti dell'ufficio rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, dalle quali emergono carichi non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, alla data del 1° giugno 2026, per complessivi € 6.291.007,78;

TENUTO CONTO CHE, a fronte dei predetti carichi, l'Ente risulta aver conservato nel rendiconto dell'anno 2025 i seguenti residui attivi per le principali entrate in gestione diretta, aggiornati alla data del 30/04/2026, a fronte dei quali risultano accantonate somme nel fondo crediti di dubbia esigibilità e stralciati dal conto del bilancio per un importo di € 6.206.840,25, come analiticamente riportato nella relazione allegata alla proposta, come parte integrante (All. 1);

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE gli esiti della precedente definizione agevolata (rottamazione quater), attivabile da parte dei contribuenti per i carichi affidati ad AdER fino al 30 giugno 2022, non sono ancora stati definitivamente resi noti dall'agente, in considerazione del fatto che la tempistica massima fissata dal legislatore per la comunicazione dei dati analitici è al 31 dicembre 2028;

CONSIDERATO infine che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

CONSIDERATO CHE l'ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;

VISTO l'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale stabilisce che: "i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell’articolo 10-quinquies, decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 2), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopra citata disposizione di legge;

ACQUISITO il visto di conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Con votazione effettuata in forma palese mediante procedimento elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 25 (entrata Tassinari)

- Voti favorevoli: 25
- Voti contrari: 0
- Votanti: 25
- Astenuti: 0

DELIBERA

1. di avvalersi, per le ragioni e i motivi esposti in premessa, della facoltà prevista dall’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

2. di dare atto che l’estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l’aggio spettante all’agente della riscossione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

3. di dare atto che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente

dall'agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Forlì;

5. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, il presente provvedimento all'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 giugno 2026;

6. di dare atto che il presente provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente, che deve avvenire in tempo utile per l'invio all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88

Inoltre, tenuto conto della necessità di provvedere alla pubblicazione e al successivo invio della presente deliberazione all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, con votazione effettuata in forma palese mediante procedimento elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 25 (entrata Tassinari)

- Voti favorevoli: 25
- Voti contrari: 0
- Votanti: 25
- Astenuti: 0

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.